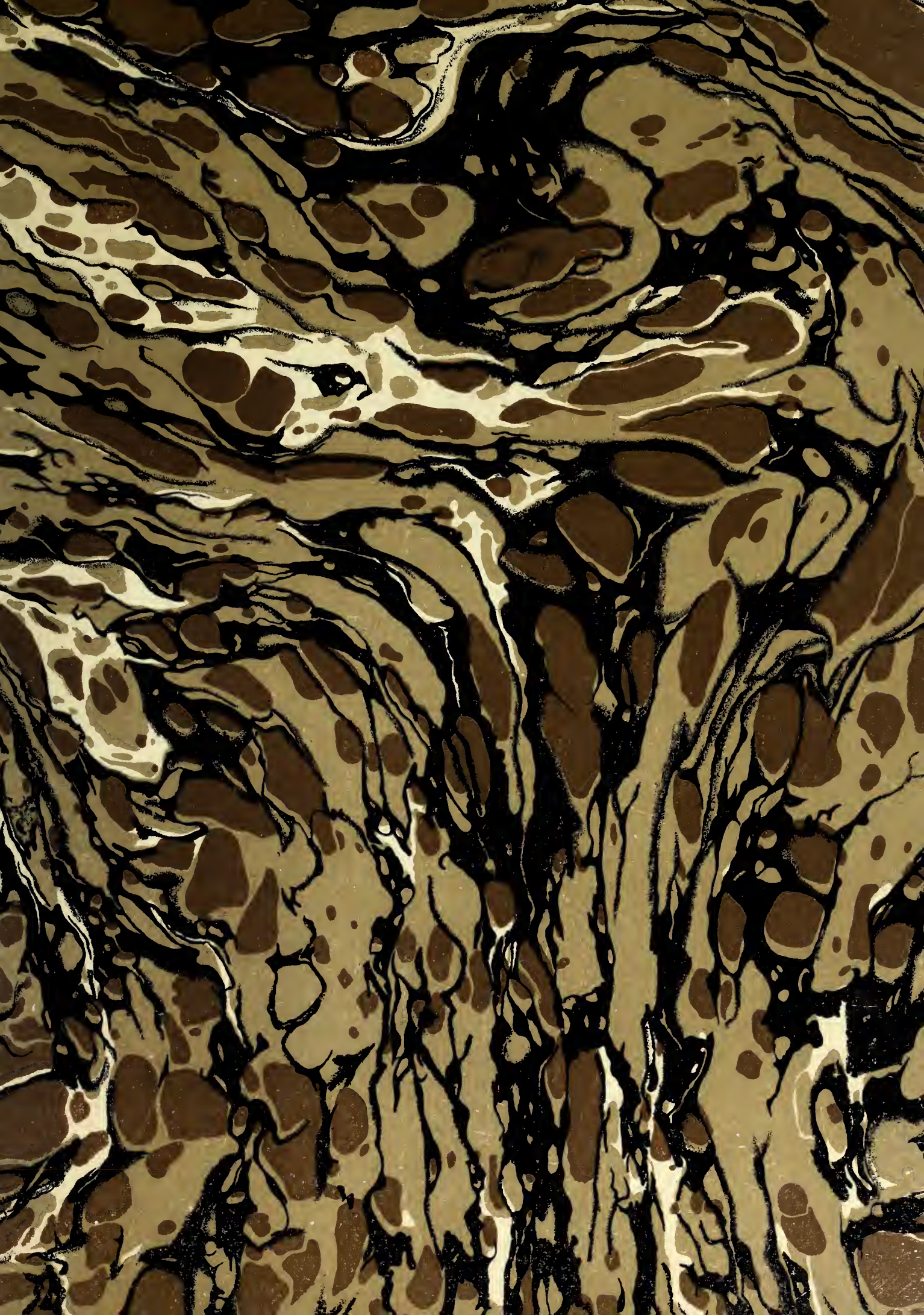

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/capitolidellasin00unse

CAPITOLI

DELLA SINGOLARE

GIOSTRA

D' INCONTRO

CHE PER ANTICHISSIMO PRIVILEGIO E PER VECCHISSIMA COSTUMANZA

SI FA OGNI ANNO DI CARNOVALE

NELLA CITTÀ DI CESENA

PER OPERA

DI ALCUNI DE' PRIMARJ CITTADINI

ORA A MIGLIOR FORMA REDATTI

ED ALL' USO DE' TEMPI ACCOMODATI

RIMINO

DALLA TIPOGRAFIA MARSONER E GRANDI

MDCCCXV

CAPITOLI DELLA GIOSTRA

Ottimo fu sempre, ed in ogni età da tutte le colte Nazioni praticato, il conservare quelle fra le antiche costumanze, che oltre al mantenere il decoro, e lo splendore delle Città e Popolazioni, la memoria eziandio riviver fanno di quei benemeriti Cittadini, che le istituirono: ma come per le vicende de' tempi, e per la diversità de' costumi non di rado vanno soggette a necessarie modificazioni, così è debito della provvida Autorità, cui è la Gloria fidata della Patria, e il conservarle, e di quelle Leggi fornirle, che, repristinandone l' antica splendida esistenza, all' odierna vita e costume non meno le accomodino.

La singolar Giostra d' Incontro per tanti titoli cara al Cesenate Popolo, e per tanto volger d' Anni splendidamente eseguita, era pur essa rimasta vittima di quella decadenza ed avvilimento, che seco necessariamente adduce l' Antichità, ed il cangiarsi dei tempi, che reso aveva inutili molte di quelle Leggi, che di base le servivano: ed era pur essa una di quelle

antiche costumanze, che e conservare doveansi, ed al primo onore richiamarsi. Ed ecco perchè l' illustre e benemerito Magistrato, che al Regime di questa Città presiede, ordinando la riforma degli antichi Capitoli, ha così adoperato, che nell' atto che certe norme si avranno per conferire la Palma al Cavalier Vincitore, il vantaggio ancora di togliere ad immeritata e disdicevole oscurità questo Torneamento si ottenga. Le quali Leggi in miglior forma redatte, senza che nulla all' essenza dello Spettacolo si aggiunga, o si tolga, qui pubblicandosi, lume ai Signori Deputati Soprastanti non incerto porgeranno, e del provvido consiglio alle future età saranno irrefragabile Documento.

Giostranti da inscriversi.

1. Tutti quelli, che abitano, e trovansi in Cesena, e suo Territorio, volendo giostrare, facciansi inscrivere dalla Segreteria Comunale nel termine prescritto dalle Notificazioni in proposito dall' Autorità pubblicate.

Otto Carriere.

2. Ogni Coppia di Cavalieri non possa correre che otto Colpi per ciascheduno.

Armi Grevi.

3. Che li debba correre con Armi anticamente usate da Battaglia, e non con altre.

4. Che non possa correre se non con Lancie bollate, ed accomodate dalle Persone destinate a quest' oggetto dall' Autorità, con Viera di Latta sulla cima, e Gangheri da conficcare nella Testa, che ne giustifichino la fissata proporzione di lunghezza.

Lancie bollate, ed aggiustate dai Deputati.

5. Che non possa alcun Cavaliere recar seco più che otto Lancie; e non possa con alcune altre correre, se non se con quelle otto, colle quali entra in Arena, purchè però prima siano esse approvate e riconosciute per buone dai Signori Deputati soprastanti. Qualunque contravvenga al presente Capitolo, s' intenda escluso dalla Giostra, ancorchè egli non ne avesse alcuna scienza.

Compariscano in Piazza con sole otto Lancie.

6. Tutti coloro, che si saranno fatti inscrivere, come al Capitolo 1., si presentino in Piazza armati, onde correre i loro Colpi in quel giorno, ed a quella ora, che sarà loro notificata tanto nella prima, quanto nelle altre Carriere, che per qualunque possibile caso dovessero compire. Chi altrimenti farà, s' intende per se stesso escluso dalla Giostra, quante volte però i Signori Deputati soprastanti non avessero riconosciuta una legittima causa, e non credessero opportuno di admetterla.

Si presentino in Piazza nel giorno ed ora destinata nell' Intimazione.

La sorte decida sul Posto da prendersi per incominciare.

7. Giunti i Cavalieri sulla Piazza, assistiti dai loro Padrini si presentino ai Signori Deputati soprastanti, e la sorte decida fra loro, se al destro, o al manco lato debba, o no uno di loro incominciare i suoi Colpi, che dovrà successivamente sempre proseguire, senza poter pretendere alcun altro vantaggio di Piazza.

Licenza per cominciare la Giostra.

8. Che niuno possa incominciare i suoi Colpi senza averne prima riportato dai Signori Deputati soprastanti il dovuto consenso.

Non si admetta più alcuno dopo corsa la prima Lancia.

9. Cominciate le Corse, che avranno luogo in quell'Anno, non sia ammissibile al Torneo alcun altro del Comune, eccettuati quei Forestieri lontani dieci miglia, che potranno dai Signori Deputati soprastanti admettersi, se lo crederanno opportuno, solo però fino dopo corsa la prima Lancia della prima Carriera.

Acconciar Armi.

10. È lecito ai Giostranti, dietro però ottenuta licenza dei Signori Deputati soprastanti, il fare acconciare Armi, cavarsi Elmo di Testa, Corazza di dosso, purchè succeda nel termine di mezz' ora; e solo conosciutane dai medesimi Signori soprastanti l' assoluta necessità.

11. È loro parimente lecito il far rassettare Finimenti da Cavallo, farlo ferrare; e può il Cavaliere smontare da Cavallo, sempre però dietro le norme stabilite nell'antecedente Capitolo. — Accomodar Finimenti da Cavallo, o smontare.

12. Trovandosi qualche Cavallo tanto insofferente, che non volesse correre, o per qualunque altra causa fosse riconosciuto inabile, i Signori soprastanti diano al Cavaliere consenso di cangiarlo. — Cambiare Cavallo.

13. Che se alcuno dei Giostranti, o de' Cavalli per qualunque accidente cadesse pria, che l'Avversario il raggiunga, tal caduta s'intenda nulla, e sia lecito al Cavaliere terminare i suoi Colpi, rimontando a Cavallo. — Cadere prima d'incontrarsi.

14. Avvenendo parimente per combinazione impreveduta, o per la sfrenatezza di qualche Cavallo, che tutti due i Giostranti corressero da un lato medesimo della Lizza, la Corsa sia nulla, e debba riprendersi; ma se ciò succede per malizia di alcuno de' Cavalieri, quello, che ne è convinto, sia per questa Legge escluso al momento dalla Giostra. — Correr tutti due da un lato.

15. Chi romperà di punta la sua Lancia dal principio della Baviera in su, girando attorno al Capo, guadagni tre Colpi; e non rompendo, due. — Testa.

Gola. 16. Chi ferisce di punta nella Gola, cioè dal falso della Baviera in giù, fino alla punta della stessa, e rompe la Lancia, guadagni due Colpi; ed uno se non rompe.

Spallazzo, Spallazzetto, ed altri luoghi. 17. Chi dalla Gola in giù ferisce di punta, cioè nello Spallazzo, o Spallazzetto, o da mezzo Bracciale in su, rompendo guadagni un punto; rimanendo la sua Lancia intatta, nulla percepisca.

Schiffa. 18. Chi colpirà di punta nella Schiffa, rompendo guadagni un punto; non rompendo nulla.

Punte di Lancia, e Lancia rotta. 19. Incontrandosi le punte delle Lancie insieme, quel Cavaliere, che romperà, avrà tre punti; quello al contrario, che non rompe, due soli: e s'intende tanto in questo, quanto negli anzidetti casi rotta la Lancia, quando sarà rotta a traverso, o scheggiata in punta almeno mezzo palmo.

Levar l'Elmo. 20. Quel Cavaliere, che leva di Testa l'Elmo all'Avversario, guadagni sei Punti, e quelli dell'altro; restando però sempre in arbitrio del disarmato, se così gli piace, pigliando un altro Elmo, o anche lo stesso che avea, di terminare i suoi Colpi.

Caduta per Testa. 21. Chi ferisce di punta colla Lancia nella Testa dalla punta della Baviera in su,

e batte il Compagno nel Colpo a terra, guadagni sei Punti, e quelli dell'Avversario, che per se stesso è fuori di Giostra.

22. Chi nel modo suddetto batte a terra l' Avversario, ferendolo dalla punta della Baviera in giù fino alla Gola, guadagni quattro Colpi, e quelli dell'abbattuto Compagno, che s'intende, come sopra, escluso dalla Giostra. Caduta per Gola.

23. Quegli, che ferirà il Compagno in qualsivoglia altra parte, purchè non sia nelle vietate dalle presenti Leggi, e parimente nel colpo lo abbattesse insieme col Cavallo, guadagni tre Colpi, e quelli dell'abbattuto, che s'intende, come sopra, fuori di Giostra. Se per caso il solo Cavaliere cadesse, e non il Cavallo, s'intende nulladimeno nel totale suo vigore il presente Capitolo. Cadere per altri luoghi non proibiti.

24. Che se alcuno dei Cavalieri per colpo ricevuto si chiamasse fuori di Giostra, o non potesse più correre per tale percossa, guadagni l'altro tre Punti, e tutti quelli di colui, che ha dichiarato di non voler più correre; quante volte però non sia giudicato dai Signori Deputati soprastanti che egli lo abbia fatto clandestinamente, ed Chiamarsi fuori di Giostra.

in frode della Legge, o che il Colpo sia dei vietati.

Che le Cadute siano legittime; e pena in caso di frode.

25. Esaminino bene i Signori Deputati soprastanti che tutte le suddette cadute siano veramente legittime e cagionate dal Colpo ricevuto, e non altrimenti, o per qualunque siasi altra causa. Che se alcuna delle illegittime, o qualche frode si rinvenga, il Cavaliere, che l'avrà commessa, è al momento dichiarato indegno non solo di proseguire i suoi Colpi, ma di correre eziandio qualunque altra volta; ed è di più immediatamente punito coll'arresto personale ad arbitrio dei Signori Deputati soprastanti.

Cinghione, e Sellone, perda due Punti.

26. Chi ferisce il Compagno nel Cinghione, ovvero sotto, perde due Punti; e per Cinghione quella Cintura intendasi, che cinge il Cavaliere a traverso: lo stesso si ritenga, colpendo nel Sellone.

Tela, perda un Punto.

27. Chi di punta ferisce nella Lizza, pria che raggiunga l'Avversario, perda un Punto; e di più non guadagni cosa alcuna, sebbene nella stessa Carriera di Lancia colpisca il Compagno.

Cader di Lancia, ed alzar di Lancia.

28. Che se cade la Lancia di mano a qualcuno dei Giostranti nel Corso, innanzi che si scontri col Compagno, e

per cortesia l'altro alzi la sua, ricusando di ferirlo, guadagni quest'ultimo un Punto dell'Avversario, e la Lancia si ricorra. Ma, s'egli non l'alza, si abbia per corsa; e percepisca solo quello, che si sarà procurato colla medesima.

29. Che se alcun Cavaliere ricevesse dal Compagno colpo sì forte, che lo stordisse, o il mettesse in pericolo di cadere, a niuno sia lecito di dargli ajuto in alcun modo, se prima dal suo Patrino non sarà chiamato fuori di Giostra. Chiunque, ed in qualunque modo si facesse lecito di ajutarlo, è al momento tradotto all'Arresto ad arbitrio dei Signori Deputati soprastanti; ed il Cavaliere ajutato si abbia per abbattuto, e si ritenga fuori di Giostra, guadagnando l'Avversario tutti i suoi punti.

Non si possa ajutar Giostranti.

30. Accadendo che un Cavaliere non avesse Compagno, con cui correre i suoi otto Colpi per esser egli Caffo, o per aver abbattuto il suo Avversario, o per qualunque altro caso, i due, che avranno più punti degli altri, corrono quattro Colpi per ciascheduno col surriferito Cavaliere; ed essendo dispari il numero de' Colpi da correrſi, la

Giostrante Caffo per se stesso, o per aver abbattuto il Compagno.

sorte decida quale dei due Cavalieri debba correrne di più con lui; eccettuato però il caso che un solo Colpo si dovesse correre, giacchè allora di diritto spetterà a quello, che avrà più Punti degli altri.

Obbedire ai Deputati soprastanti.

31. Tutt'i Giostranti sono tenuti ad obbedire ai Comandi de' Signori Deputati soprastanti, nè alcuna opposizione essi possono fare ai loro Giudizj: e della data del Palio non sia admessa appellazione alcuna.

Si attenda il principio nel segnare i Colpi.

32. Nello scrivere i Punti, che si sarà procurati ciascun Cavaliere, facciano i Signori Deputati soprastanti attenzione al principio, e non al fine di ogni Colpo, come per esempio, se il Colpo fosse nella Schiffa, e poi cadesse a ferire nel petto, nella gola, o nella testa, s'intenda sempre essere egli nella Schiffa, e non altrove.

Si decida ogni difficoltà in Trabacca.

33. I Signori Deputati soprastanti giudichino lo stesso giorno, in cui i Cavalieri correranno, e prima che partano dalla Trabacca, su tutt'i Colpi, che dagli stessi Giostranti si faranno; e partiti dalla Piazza, non sia più loro lecito di cangiare ciò, che avranno sottoscritto, nè possano più ammettere prova alcuna in qualsisia modo: che

se altrimenti facessero, si abbia per non fatto, e di niun valore. È poi ai medesimi inculcata la maggior segretezza sulle deliberazioni, che avranno prese.

34. Sulla sola punta sia bollata ciascuna Lancia, e non in altro luogo, e dalle sole Persone a ciò destinate.

La sola punta della Lancia dee bollarsi.

35. Nessun Cavaliere può far dipingere le sue Lancie di color rosso dal mezzo in su; e ciò perchè meglio si ravvisino dai Signori Deputati soprastanti le Botte.

Le Lancie non si tingono di rosso dal mezzo in su.

36. Ciascun Giostrante, tanto la prima volta, come la seconda, se corresse, deve comparire e correre su quel medesimo Cavallo, su cui avrà corso la prima volta, quando non sussistesse qualche causa legittima, che persuadesse altrimenti. Che se qualcuno ricusasse obbedire al presente Capitolo, s'intenda fuori di Giostra, e possano i Signori Deputati soprastanti ammettere altri due Cavalieri, perchè o il Caffo, o quello, che avesse abbattuto il suo Compagno, possa correre, o terminare i suoi Colpi.

Facendosi da un Cavaliere più Giostre, corra sullo stesso Cavallo.

37. Per togliere poi gli abusi di molti, che nel correre si sono fatti lecito di civettare, o con altro qualunque moto di vita han cercato di evitare i Colpi dell'Avversario, si ordina che qua-

I Giostranti non devono scansare i Colpi civettando.

lunque dei Giostranti sia convinto di avere o civettato, o evitato Colpi come sopra, perda due Punti de' suoi già acquistati per ciascuna volta, che lo avesse fatto; e non ne avendo, di quelli, che potesse in seguito acquistare; e non ne acquistando in tutte le otto Lancie, guadagni in ogni modo l'Avversario un Punto; e di più i Signori Deputati soprastanti faranno tradurre agli Arresti il Cavaliere, che così avesse praticato maliziosamente a loro arbitrio e giudizio.

Non si possa esser Patrino, che di un solo.

38. Niuno potrà servire di Patrino a due Cavalieri nel medesimo Anno; nè alcun Giostrante potrà esserlo di un altro.

Nessuno può parlare avanti i soprastanti ad eccezione dei Patrini.

39. Ad evitare qualunque indebita confusione, o litigio, è vietato a ciascuno di parlare in difesa, o contro dei Giostranti avanti ai Signori Deputati soprastanti, essendo ciò lecito esclusivamente ai soli Patrini, sotto pena al Contravventore dell'Arresto immediato.

Non si corra due volte con una Lancia.

40. È vietato il correre più volte con una medesima Lancia; ma ciascuna volta, siano esse rotte, slattate, o no, si portino alla Trabacca.

Lancie al Palazzo Comunale, se non potrà terminarsi la Giostra.

41. Se per caso non potesse terminarsi la Giostra, le Lancie, che rimarranno da correrси, siano trasportate al Palazzo Comunale.

42. Siccome può accadere che due Cavalieri siano pari di Colpi, e dovendo essere il premio conferito a colui, che avrà superati tutti gli altri; così si ordina che in tale emergenza quei due, che saranno trovati pari di Punti, debbano nel giorno stabilito correre insieme sei Colpi: e restando egualmente con questi pari, debbano correrne, finchè uno superi l'altro, di maniera che di uno solo sia il premio. Due del Pari.

43. Che se tre fossero rinvenuti del pari, due se ne estraggono a sorte, i quali corrano i loro Colpi come sopra: se poi nel medesimo giorno fosse stabilito che tutti tre dovessero correre, allora invece de' sei colpi surriferiti, tre soli se ne riterranno, e colui, che avrà superato il Compagno, dovrà correrne altri tre col terzo, in parità però sempre di Punti; o più, finchè uno avrà superato l'altro. Tre del Pari.

44. I Signori Patrini, al momento che si presenteranno ai Signori Deputati soprastanti, prima d'incominciare le Corse, sono tenuti di esibire nota in iscritto delle Persone, che avranno destinate in servizio del rispettivo Cavaliere, e saranno responsabili sulle buone qualità delle medesime; che dovranno pure essere finite di un Segnale visibile da Nota da esibirsi delle Persone inservienti ai Giostranti, e Segnale, che dovranno sempre tenere.

ritenersi costantemente durante la Giostra; essendo assolutamente vietato ad alcun altro d' intromettersi per qualunque circostanza, o sotto qualunque pretesto, sotto pena dell' Arresto immediato. Se le persone elette al servizio dei Giostranti fossero, durante il Corso della Giostra, rinvenute senza l' indicato Segnale, cadono nell' enunciata pena dell' Arresto.

Proibizione a qualunque di battere, o molestare i Cavalli; non che d' intromettersi fra la Corda, e la Lizza.

45. Si vieta egualmente a qualunque Persona di battere, far ombra, e molestare in qualsivoglia modo i Cavalli, allorchè corrono, e l' intromettersi fra la Corda, e la Lizza senza avervi alcuna ingerenza, sotto pena ai Contravventori di essere al momento arrestati ad arbitrio dei Signori Deputati soprastanti.

Si solleciti possibilmente nell' effettuare le otto Corse.

46. È raccomandata ai Signori Deputati soprastanti la maggiore possibile sollecitudine nell' effettuare il Corso delle otto Lancie, non ammettendo discussioni troppo lunghe, o qualunque altra cosa, che senza alcuna ragione, od effetto tenda ad allungare di troppo lo Spettacolo.

Premio al Vincitore.

47. Quantunque il Premio concesso fin dall' Anno 1465. dalla S. M. di Papa Paolo II. nella circostanza dell' introito della Città sotto il manto di Santa

Chiesa fosse di Sc. 17. 87., come consta da' Documenti autentici esistenti nell'Archivio Comunale, pure in ora viene aumentato fino agli Scudi trenta romani da paoli dieci, onde adattarlo ai tempi presenti, e per ottenere più idonei Concorrenti; ritenuto però obbligato il Vincitore a soddisfare le infrascritte solite Regalie.

48. È accordata ai Signori Deputati soprastanti l'Autorità di accrescere, o diminuire in qualunque caso, che non fosse stato preveduto, i suddetti Capitoli; avendo sempre forza di Legge ciò, che essi crederanno opportuno in qualunque straordinaria circostanza. Arbitrio.

REGALIE DA PAGARSI

Al Segretario Municipale . . . . Sc. - 75
Al Mazziere . . . . . „ - 50
Ai Trombetti . . . . . „ - 50
Ai Donzelli per bollar le Lancie . „ 1 —

FERDINANDO GHINI
GIUSEPPE MASINI
ANGELO BANDI
COSTANTINO GUIDI
} COMMESSI

Visti ed approvati i presenti Capitoli

Cesena li 13. *Dicembre* 1814.

IL PODESTÀ
BALDASSARE ROMAGNOLI

SERAFINO ZANOTTI SEGRETARIO
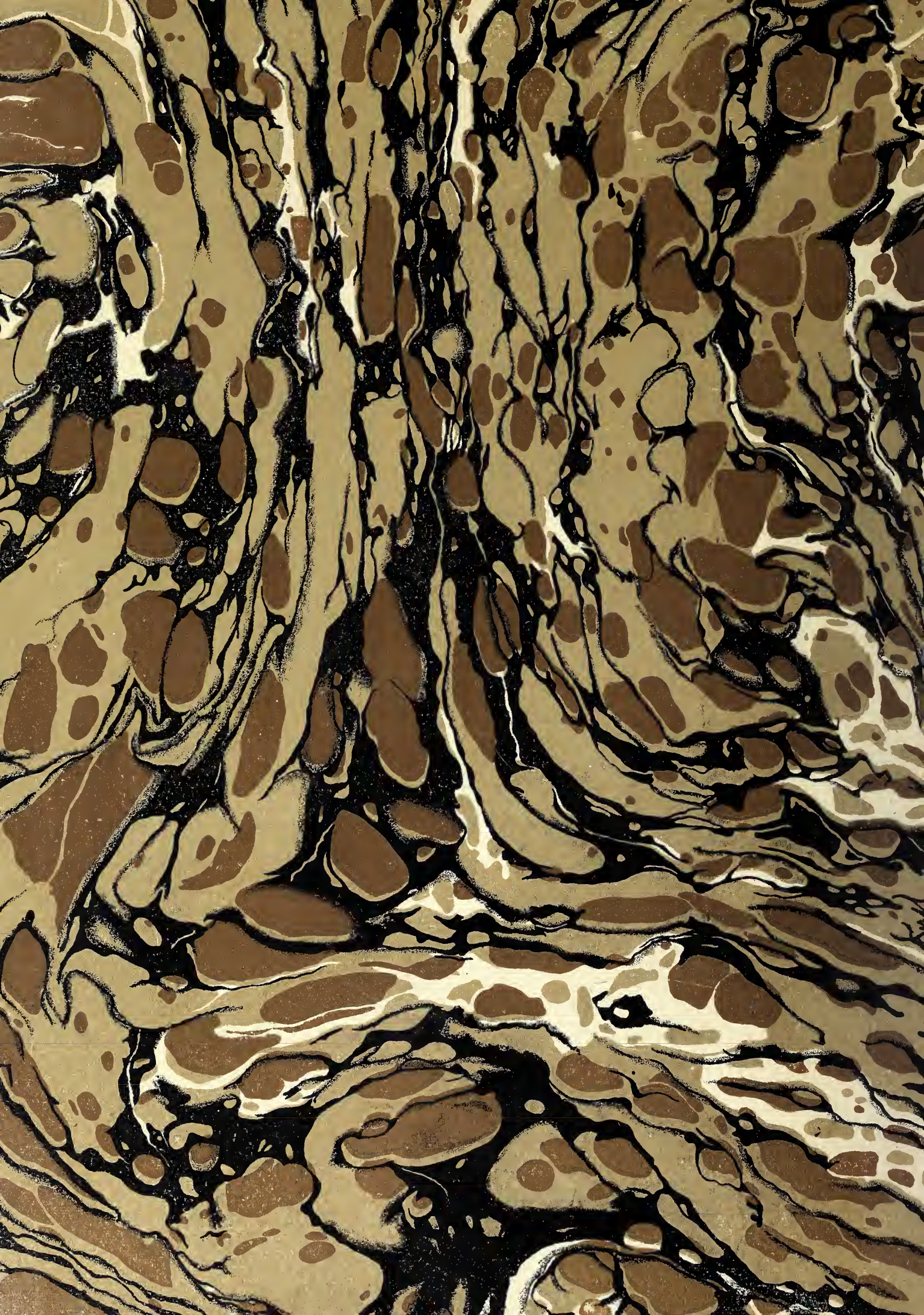
SPECIAL 87-B
FOLIO 4070